



**Confederazione AEPI**

Associazioni Europee  
di Professionisti e Imprese

*Il Presidente*

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
**XVIII Legislatura**

**V Commissione**

(Programmazione economica, bilancio)

**VI Commissione**

(Finanze e tesoro)

**Osservazioni in merito al contenuto del disegno di legge S. 2144**

**Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19**

**Roma, 07 aprile 2021**



**Confederazione AEPI**

Via Antonio Gramsci, 34 int. 10/B - 00197 Roma

Telefono 06 3200427 | Cellulare 333 2986099

Email [segreteria@confederazioneaepi.it](mailto:segreteria@confederazioneaepi.it) | PEC [confederazioneaepi@pec.it](mailto:confederazioneaepi@pec.it) | Web [www.confederazioneaepi.it](http://www.confederazioneaepi.it)



---

**Indice**

---

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Premessa .....</b> | <b>2</b> |
|-----------------------|----------|

---

**Emendamento n.1**

|   |          |
|---|----------|
| <i>Articolo 1 – Sostegno al settore Horeca.....</i> | <i>3</i> |
|---|----------|

**Emendamento n.2**

|   |          |
|---|----------|
| <i>Articolo 5 – Cessione credito Bonus mobili .....</i> | <i>4</i> |
|---|----------|

**Emendamento n.3**

|  |          |
|--|----------|
| <i>Articolo 3 – Visto di conformità Superbonus .....</i> | <i>5</i> |
|--|----------|

**Emendamento n.4**

|   |          |
|---|----------|
| <i>Articolo 5 – Armonizzazione termini decadenziali .....</i> | <i>6</i> |
|---|----------|

**Emendamento n.5**

|   |          |
|---|----------|
| <i>Articolo 5 – Proroga sconto in fattura .....</i> | <i>7</i> |
|---|----------|

**Emendamento n.6**

|  |          |
|--|----------|
| <i>Articolo 5 – Demolizione e ricostruzione per gli immobili soggetti alla sola tutela paesaggistica .....</i> | <i>9</i> |
|--|----------|

**Emendamento n.7**

|  |           |
|--|-----------|
| <i>Articolo 5 – Fondo garanzia Bridge Loan Superbonus.....</i> | <i>11</i> |
|--|-----------|

**Emendamento n.8**

|   |           |
|---|-----------|
| <i>Articolo 4 – Definizione agevolata dei carichi pendenti affidati all'agente della riscossione.....</i> | <i>14</i> |
|---|-----------|

**Emendamento n.9**

|  |           |
|--|-----------|
| <i>Articolo 5 – Estensione del regime fiscale della cedolare secca .....</i> | <i>20</i> |
|--|-----------|

**Emendamento n.10**

|   |           |
|---|-----------|
| <i>Articolo 19 – Riduzione temporanea aliquota gestione separata Inps .....</i> | <i>21</i> |
|---|-----------|

**Emendamento n.11**

|  |           |
|--|-----------|
| <i>Articolo 5 – Estensione dei soggetti autorizzati all'apposizione del visto di conformità.....</i> | <i>22</i> |
|--|-----------|

**Emendamento n.12**

|   |           |
|---|-----------|
| <i>Articolo 12 – Visto di conformità sui redditi fondiari .....</i> | <i>26</i> |
|---|-----------|

**Emendamento n.13**

|  |           |
|--|-----------|
| <i>Articolo 12 – Finanziamento degli istituti di patronato .....</i> | <i>27</i> |
|--|-----------|

**Emendamento n.14**

|   |           |
|---|-----------|
| <i>Articolo 5 – Sospensione decorrenza dei termini per gli adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio .....</i> | <i>31</i> |
|---|-----------|



**Confederazione AEPI**

Associazioni Europee  
di Professionisti e Imprese

*Il Presidente*

## PREMESSA

Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, oggetto del presente disegno di legge di conversione, si pone in continuità con le precedenti disposizioni di contrasto alla congiuntura economica causata dall'emergenza sanitaria da Covid-19.

Le misure introdotte sono sicuramente apprezzabili, ma lo scenario dell'ultimo anno fa emergere la necessità di una programmazione riformatrice capace di preparare il nostro Paese alle sfide future.

Al fine di contribuire fattivamente ai lavori parlamentari, di seguito, si forniscono alcune proposte emendative.

Deferenti saluti.

**Il Presidente**

*Cosimo Dinoi*

**Ufficio Legislativo AEPI**

Il Coordinatore

*Giovanni Malinconico*

**Commissione CCNL AEPI**

La Coordinatrice

*Patrizia Gabellone*

**Commissione Fiscalità e Tributi AEPI**

Il Coordinatore

*Celestino Bottoni*



**Confederazione AEPI**

Via Antonio Gramsci, 34 int. 10/B - 00197 Roma

Telefono 06 3200427 | Cellulare 333 2986099

Email [segreteria@confederazioneaepi.it](mailto:segreteria@confederazioneaepi.it) | PEC [confederazioneaepi@pec.it](mailto:confederazioneaepi@pec.it) | Web [www.confederazioneaepi.it](http://www.confederazioneaepi.it)



**Emendamento n.1**

*Articolo 1*

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

*5-bis.*

1. Per le imprese del settore HO.RE.CA., la cui individuazione è demandata ad apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, la misura del contributo di cui al comma 5 è incrementata di ulteriori 15 punti percentuali.
2. Ai maggiori oneri di natura economico-finanziaria si provvede ai sensi dell'articolo 42.

**Relazione**

La presente proposta emendativa riconosce un incremento del contributo in favore delle imprese HO.RE.CA. quale segmento maggiormente colpito dalla congiuntura economica causata dalla pandemia da Covid-19.

I criteri per l'individuazione delle imprese del settore sono demandati ad un successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Ai maggiori oneri di natura economico-finanziaria si provvede ai sensi dell'articolo 42.



## **Emendamento n.2**

### *Articolo 5*

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

<< 5-bis.

*All'articolo 121, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

*g) acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.90.*

## **Relazione**

La presente proposta emendativa introduce, in favore dei soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 16, comma 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (cd. Bonus mobili), la facoltà di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

- per un contributo, in termini di sconto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, che viene anticipato dai fornitori, i quali possono recuperarlo sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi le banche e gli intermediari finanziari;
- per la cessione di un credito d'imposta pari all'importo detraibile, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

Tale emendamento introduce notevoli semplificazioni ai fini della fruizione dell'agevolazione, uniformando il cd. "Bonus mobili" a quanto già previsto per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica degli edifici.

La presente proposta non prevede maggiori oneri di natura economico-finanziaria.



### **Emendamento n.3**

#### *Articolo 3*

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

<< 1. All'articolo 119, comma 11, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «*dell'articolo 35 del decreto legislativo 22 luglio 1998, n. 322,*» sono inserite le seguenti: «*dai consulenti tributari, quali professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, abilitati alla rappresentanza ed assistenza dei contribuenti ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*».

>>

#### **Relazione**

Ai fini dell'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, la proposta emendativa in oggetto mira ad ampliare il novero dei soggetti abilitati ad apporre il visto di conformità sulla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alle detrazioni d'imposta per gli interventi di cui agli artt. 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio).

Ad oggi, il visto di conformità è rilasciato, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF.

L'obiettivo di tale emendamento è dunque quello di superare la detta disparità di trattamento, consentendo ai tributaristi abilitati all'esercizio dell'attività professionale di apporre il visto di conformità. Questi soggetti, infatti, dopo aver offerto consulenza ai contribuenti nell'espletamento di tutti gli adempimenti richiesti per poter beneficiare del cosiddetto Superbonus, non possono inviare il modello per l'opzione dello sconto in fattura ovvero della cessione del credito, dal momento che in questo caso il modello può essere inviato soltanto dal soggetto abilitato ex lege al rilascio del visto di conformità.



**Confederazione AEPI**

Associazioni Europee  
di Professionisti e Imprese

*Il Presidente*

#### **Emendamento n.4**

*Articolo 5*

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

<< 5-bis.

*All'articolo 119, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole << 31 dicembre 2021 >> sono sostituite con le seguenti << 31 dicembre 2022 >>.*

>>

#### **Relazione**

La presente proposta emendativa dispone un'armonizzazione della letteratura tecnica concernente l'allineamento dei termini decadenziali per l'accesso alle agevolazioni di cui al comma 5 dell'articolo 119, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Invero, il testo di cui al comma 5 presenta un'evidente *contradictio in terminis* rinveniente, da un lato, dall'individuazione delle spese sostenute sino al 31 dicembre 2021 quali uniche ammissibili all'agevolazione, dall'altro, l'indicazione di detrazione in quattro anni, in luogo degli ordinari cinque, per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022.

La presente proposta non prevede maggiori oneri di natura economico-finanziaria.



**Confederazione AEPI**

Via Antonio Gramsci, 34 int. 10/B - 00197 Roma

Telefono 06 3200427 | Cellulare 333 2986099

Email [segreteria@confederazioneaepi.it](mailto:segreteria@confederazioneaepi.it) | PEC [confederazioneaepi@pec.it](mailto:confederazioneaepi@pec.it) | Web [www.confederazioneaepi.it](http://www.confederazioneaepi.it)



## **Emendamento n.5**

### *Articolo 5*

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

<< 5-bis.

*All'articolo 121, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole << anni 2020 e 2021 >> sono sostituite con le seguenti << anni 2020, 2021 e 2022 >>.*

>>

## **Relazione**

La presente proposta emendativa estende anche per le spese sostenute nell'anno 2022, la possibilità di fruire, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante per gli interventi di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, alternativamente:

- per un contributo, in termini di sconto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, che viene anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, i quali possono recuperarlo sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi le banche e gli intermediari finanziari;
- per la cessione di un credito d'imposta pari all'importo detraibile, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

Il mancato recepimento della presente proposta consentirebbe, per le spese sostenute nell'anno 2022, la possibilità di usufruire dell'agevolazione di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Superbonus 110), esclusivamente mediante utilizzo diretto della detrazione, determinando l'impossibilità di beneficiare delle agevolazioni in danno dei soggetti titolari di un livello basso e medio-basso di reddito per ovvi motivi di incapienza fiscale.

La presente proposta non prevede maggiori oneri di natura economico-finanziaria.





## **Emendamento n.6**

### *Articolo 5*

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

<< 5-bis.

*Alla lettera d), articolo 3, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo l'ultimo periodo, è inserito il seguente testo:*

*<< Rimane altresì fermo che, con riferimento agli immobili non ricompresi nei centri e nuclei storici e sottoposti alla sola tutela di cui alla parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fatta salva l'acquisizione della preventiva autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 dello stesso decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia. L'intervento può prevedere, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.>>.*

>>

## **Relazione**

L'attuale formulazione della norma, in caso di demolizione e ricostruzione di immobili non ricompresi nei centri e nuclei storici, sottoposti alla sola tutela paesaggistica (Parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), impone una ricostruzione fedele all'edificio preesistente, pur essendo quest'ultimo privo di valore storico. Tale rigidità della norma limita fortemente il miglioramento ottenibile con la ricostruzione, sia sotto il profilo urbanistico che strutturale, imponendo l'obbligo di mantenere invariati: sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planovolumetriche e tipologiche.

Eventuali modifiche dei suindicati parametri qualificherebbero l'intervento di demolizione e ricostruzione quale nuova costruzione, ai sensi della lettera e), articolo 3, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, compromettendo la possibilità di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.

L'emendamento, in tal senso, in ordine agli edifici sottoposti alla sola tutela paesaggistica (parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) non ricompresi nei centri e nuclei storici, propone di qualificare l'intervento di demolizione e ricostruzione quale intervento di "ristrutturazione edilizia" anche in presenza di



**Confederazione AEPI**

Associazioni Europee  
di Professionisti e Imprese

*Il Presidente*

modifiche a sagoma, prospetti, sedime nonché alle caratteristiche planovolumetriche e tipologiche, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali.



**Confederazione AEPI**

Via Antonio Gramsci, 34 int. 10/B - 00197 Roma

Telefono 06 3200427 | Cellulare 333 2986099

Email [segreteria@confederazioneaepi.it](mailto:segreteria@confederazioneaepi.it) | PEC [confederazioneaepi@pec.it](mailto:confederazioneaepi@pec.it) | Web [www.confederazioneaepi.it](http://www.confederazioneaepi.it)



## **Emendamento n.7**

### *Articolo 5*

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

<< 5-bis.

*1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità ai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, CONSAP S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2021 garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi 2 e 3, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti, sotto qualsiasi forma, concessi per gli interventi di cui ai commi da 1 a 8 del citato all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Gli impegni assunti dalla CONSAP S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 2.000 milioni di euro.*

*2. Possono accedere alla garanzia di cui al presente articolo i soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che, secondo quanto documentato e attestato dal soggetto erogante a CONSAP S.p.A., a causa di redditi e fatturati pregressi, anche a seguito dell'emergenza da Covid-19, possano accedere, in assenza della garanzia di cui al presente articolo, a finanziamenti solo di importo inferiore rispetto alla somma dei massimali di spesa previsti dal citato articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che potrebbero essere impiegati sulle unità immobiliari su cui intendono effettuare gli interventi di cui al suddetto articolo 119.*

*3. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate alle seguenti condizioni:*

*a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2021, per finanziamenti di durata non superiore a 30 anni;*

*b) l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al valore di mercato post-operam degli edifici soggetti agli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, calcolato sulla base della banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle entrate;*

*c) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre l'importo del finanziamento concesso nel limite del 99 per cento dell'importo stesso;*



*d) le commissioni annuali dovute dai beneficiari per il rilascio della garanzia sono le seguenti:*

*1) 25 punti base durante il primo anno,*

*2) 50 punti base durante il secondo e terzo anno;*

*3) 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;*

*4) 125 punti base a decorrere dal settimo anno;*

*e) la garanzia è escutibile a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;*

*f) le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti;*

*g) il contratto di finanziamento prevede la cessione del credito di imposta maturato in favore del soggetto erogante per l'estinzione, anche solo parziale, del finanziamento stesso, alle condizioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.*

*4. Sulle obbligazioni di CONSAP S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 1 è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da CONSAP S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. CONSAP S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono impartiti a CONSAP S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, ai fini dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.*

*5. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo a copertura delle garanzie concesse ai sensi del presente articolo, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2021.*

*6. Conseguentemente all'articolo 41, comma 1, primo periodo, le parole: "550 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "450 milioni".>>*



**Confederazione AEPI**

Associazioni Europee  
di Professionisti e Imprese

*Il Presidente*

## **Relazione**

La presente proposta emendativa è finalizzata alla concessione, mediante CONSAP S.p.A., di una garanzia statale in favore dei soggetti che intendano realizzare gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e che non presentino un profilo creditizio tale da consentire l'accesso ad una linea finanziaria per il reperimento delle risorse necessarie ad avviare detti interventi.

Tale disposizione, di scarso impatto per le finanze statali, potrebbe mobilitare ingenti risorse da riversare nell'economia reale e in particolare in un settore trainante come quello dell'edilizia.



**Confederazione AEPI**

Via Antonio Gramsci, 34 int. 10/B - 00197 Roma  
Telefono 06 3200427 | Cellulare 333 2986099

Email [segreteria@confederazioneaepi.it](mailto:segreteria@confederazioneaepi.it) | PEC [confederazioneaepi@pec.it](mailto:confederazioneaepi@pec.it) | Web [www.confederazioneaepi.it](http://www.confederazioneaepi.it)



## Emendamento n.8

### Articolo 4

- Il comma 4 dell'articolo 4 è abrogato.
- Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

#### << **4-bis. (Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)**

- 1. Le posizioni debitorie risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2016 sino al 31 dicembre 2020 possono essere estinte senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando, a far data dal 1° settembre 2021, nel numero massimo di 72 rate mensili consecutive di pari importo, le somme:*
  - a. affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;*
  - b. maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento;*
- 2. I debiti delle persone fisiche, diversi da quelli di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2010 alla data del 31 dicembre 2015, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che appartengono ad un nucleo familiare con valore ISEE inferiore a cinquantamila euro, versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 6.*
- 3. Possono altresì essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2010 alla data del 31 dicembre 2015, derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, che appartengono ad un*



- nucleo familiare con valore ISEE inferiore a cinquantamila euro, versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 6, da utilizzare ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la gestione previdenziale interessata.*
- 4. Le disposizioni del comma 3 si applicano ai debiti derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali, previe apposite delibere delle medesime casse, approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 16 giugno 2021 e comunicate, entro la stessa data, all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.*
  - 5. Ai fini del comma 2 e del comma 3, per verificare il rispetto del requisito di appartenenza ad un nucleo familiare con valore ISEE non inferiore a cinquantamila euro, si rende necessario il possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità, rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.*
  - 6. Per i soggetti che si trovano nella situazione di cui al comma 5, i debiti di cui al comma 2 e al comma 3 possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versand:
    - a) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:
      - 1) al 16 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500;*
      - 2) al 20 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore a euro 12.500;*
      - 3) al 35 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500;**
    - b) le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.**
  - 7. Il versamento delle somme di cui al comma 6, potrà essere effettuato nel numero massimo di 24 rate mensili consecutive di pari importo, a far data dal 1° settembre 2021.*



8. *La volontà di procedere alla definizione di cui ai commi da 1 a 3 deve essere manifestata all'agente della riscossione rendendo, entro il 30 giugno 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione è tenuto a pubblicare sul proprio sito internet entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.*
9. *A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:*
- a. sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;*
  - b. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;*
  - c. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;*
  - d. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;*
  - e. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;*
  - f. il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.*
10. *I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a diecimila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione sino al 31 dicembre 2010, sono automaticamente annullati.*
- L'annullamento è effettuato alla data del 30 giugno 2021 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.>>*





## **Relazione**

La presente proposta emendativa reca la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione sino al 31 dicembre 2020, collocandosi nel solco degli interventi dapprima previsti dal decreto-legge n.193 del 2016, dal decreto-legge n. 148 del 2017 ed infine dal decreto-legge n. 119 del 2018.

La proposta muove dalle informazioni fornite dal direttore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, Ernesto Maria Ruffini, il quale, nel corso dell'audizione del 6 ottobre 2020 presso la Commissione Finanze del Senato, ha precisato che il valore del carico contabile residuo, alla data del 30 giugno 2020, ammonta a circa 987 miliardi di euro.

Nel merito, l'entità del cd. magazzino ruoli è composto in buona parte da importi solo << formalmente >> ancora da riscuotere. Invero:

- 405,3 miliardi di euro, pari a circa il 41% del totale, appaiono di difficile recuperabilità per le condizioni soggettive del contribuente (152,7 miliardi di euro sono dovuti da soggetti falliti, 129,2 miliardi di euro da persone decedute e imprese cessate, 123,4 miliardi da nullatenenti);
- 74 miliardi di euro comprensivi anche di posizioni per le quali, in ragione di previsioni normative a tutela dei contribuenti – quali la soglia minima per l'iscrizione ipotecaria, l'impignorabilità della prima casa, i limiti di pignorabilità dei beni strumentali nonché la limitazione alla pignorabilità di stipendi, salari e indennità relative al rapporto di lavoro e di impiego – sono inibite, o limitate, per l'Agente della riscossione le azioni di recupero.
- 440,3 miliardi di euro, pari a circa il 45% del residuo totale, sono riferiti a contribuenti nei confronti dei quali l'Agente della riscossione ha già svolto, in questi anni, azioni esecutive e/o cautelari che non hanno consentito il recupero integrale dell'attuale loro debito attuale. Come previsto dalla normativa, lo stesso Agente proseguirà nelle ulteriori possibili attività di riscossione sulla base delle possidenze e dei rapporti economici presenti in Anagrafe Tributaria;
- 16,9 miliardi di euro oggetto di rateizzazione in corso;
- per ulteriori 50,2 miliardi di euro (5% del totale residuo), l'attività di riscossione è sospesa per provvedimenti di autotutela emessi dagli enti creditori, in forza di sentenze dell'autorità giudiziaria o, ancora, perché gli importi residui rientrano tra le quote oggetto degli istituti di definizione agevolata in corso (“Rottamazione-ter” e “Saldo e Stralcio” dei debiti delle persone fisiche in difficoltà economica).



Per stessa ammissione dell’Agenzia delle entrate, quindi, almeno le prime due categoria di debiti citate sono impossibili da riscuotere. Per un totale di 479,3 miliardi (quasi la metà del totale iscritto a ruolo).

Con riguardo alla stratificazione del magazzino per anno di riferimento del carico affidato, si rileva che:

- Il 35% del carico residuo da riscuotere, pari a circa 344 miliardi di euro, è relativo a crediti affidati dagli enti creditori fino al 2010, in gestione, quindi, da più di 10 anni;
- il 34%, pari a circa 333 miliardi di euro, è relativo a crediti affidati nel periodo dal 2011 al 2015,
- il restante 31%, pari a circa 310 miliardi di euro è relativo a crediti affidati successivamente al 2015.

Un’ulteriore analisi di tipo <<quantitativo>> del magazzino, può essere fornita rappresentando la numerosità delle partite oggetto di riscossione e la platea dei soggetti che presentano ancora debiti residui. Alla data di riferimento dell’analisi, sono circa 220 milioni i crediti ancora da riscuotere – contenuti in circa 130 milioni di cartelle, avvisi di addebito e avvisi di accertamento esecutivo – che compongono il magazzino residuo, così distribuiti per fascia di importo:

- 859 mila singoli crediti di importo superiore a 100 mila euro, che rappresentano lo 0,4% dei 220 milioni totali, corrispondono a 626 miliardi di euro dei 987 miliardi di euro complessivi, cioè al 63% dei carichi residui;
- 47,5 milioni di singoli crediti, che hanno un importo residuo compreso tra 1.000 euro e 100 mila euro, corrispondono a ulteriori 305 miliardi di euro di carico residuo;
- infine, oltre 171 milioni di singoli crediti di importo inferiore a 1.000 euro, che rappresentano il 78% del numero complessivo di 220 milioni, corrispondono al 5,6% del carico residuo, ovvero a 55 miliardi di euro.

I contribuenti con debiti residui da riscuotere sono complessivamente circa 17,9 milioni, di cui 3 milioni sono persone giuridiche (società, fondazioni, enti, associazioni, ecc.) mentre i restanti 14,9 milioni rappresentati da persone fisiche, di cui quasi 2,5 milioni con una attività economica (artigiani, liberi professionisti, ecc.).

Sempre secondo Ruffini: “Le misure di definizione agevolata dei debiti residui, sebbene abbiano contribuito e contribuiranno nei prossimi anni, sulla base delle scadenze dei piani di pagamento inviati ai contribuenti, a sostenere i risultati di



riscossione (le ultime scadenze di pagamento della “Rottamazione-ter” sono fissate nell’anno 2023 mentre quelle del “Saldo e Stralcio” nell’anno 2021), non possono però incidere significativamente sulla riduzione del volume complessivo dei crediti ancora da riscuotere, principalmente costituito da quote rilevanti le cui aspettative di riscossione sono assai remote”.

L’anomala consistenza dell’importo totale dei residui da riscuotere, composto principalmente da debiti che si sono stratificati negli anni a partire dal 2000 e che ormai esistono solo nominalmente, in quanto sostanzialmente privi di concrete possibilità di essere effettivamente riscossi, è essenzialmente dovuta a due fattori:

- un quadro normativo di riferimento che si presenta eccessivamente macchinoso in quanto impone lo svolgimento di attività pressoché indistinte per tutte le tipologie di credito iscritte a ruolo;

- la mancanza di una prassi di cancellazione dei debiti arretrati e ormai inesigibili”.

Sulla base di dette considerazioni, la presente proposta emendativa introduce una definizione agevolata differenziata in ordine alla vetustà del cd. “magazzino” ruoli, come di seguito rappresentato:

|  |   |  |
|--|---|--|
| Ruoli al 31.12.2010                              | Cancellazione totale dei ruoli di importo inferiore a 10.000 €  |  |
| Ruoli compresi tra<br>01.01.2010 –<br>31.12.2015 | Estinzione agevolata dei ruoli per i nuclei familiari aventi un valore ISEE inferiore a 50.000 €, versando dal 16% al 35% degli importi dovuti. | ISEE fino a 8.500 €<br>: 16%<br>ISEE Fino a 12.500 €: 20%;<br>ISEE fino a 50.000: 35%. |
| Ruoli compresi tra<br>01.01.2016 –<br>31.12.2020 | Definizione agevolata dei ruoli con stralcio delle sanzioni e degli interessi di mora   |  |



**Confederazione AEPI**

Associazioni Europee  
di Professionisti e Imprese

*Il Presidente*

## **Emendamento n.9**

### *Articolo 5*

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

#### **<< 5-bis. (Estensione del regime fiscale della cedolare secca)**

1. A decorrere dall'anno 2021, il canone di locazione riveniente da contratti aventi ad oggetto immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo potrà essere assoggettato al regime della cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, su opzione facoltativa del locatore, in alternativa al regime ordinario per la tassazione dei redditi fondiari ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. >>.

## **Relazione**

La presente proposta emendativa è finalizzata ad estendere l'accesso al regime opzionale della cedolare secca – prevista dalla legislazione vigente per le sole locazioni ad uso abitativo – anche per la tassazione del reddito riveniente dalla locazione di immobili diversi da quelli ad uso abitativo, con un'aliquota del 21%. Attualmente, tali redditi concorrono, nella misura del 95%, alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali. L'applicazione di detto regime agevolato è consentita, su apposita opzione, soltanto in favore di locatori persone fisiche che concedono in locazione immobili fuori dall'esercizio dell'attività d'impresa ovvero di arti e professioni.

Per quanto concerne la determinazione complessiva degli effetti finanziari ascrivibili alla proposta in esame, in ordine al mancato gettito Irpef, nonché delle imposte di registro e di bollo, occorre tener ben presenti gli effetti dell'adozione di una politica di tax compliance volta ad incentivare l'emersione di base imponibile. Invero, si ritiene che la riduzione del cuneo fiscale sui redditi da locazione possa disincentivare il ricorso al mercato irregolare. In aggiunta, la misura potrebbe costituire un importante volano per il mercato immobiliare, in crisi da diversi anni, assicurando una maggiore neutralità del sistema fiscale delle locazioni rispetto a quello dei rendimenti derivanti dalle attività di natura finanziaria.



**Confederazione AEPI**

Via Antonio Gramsci, 34 int. 10/B - 00197 Roma

Telefono 06 3200427 | Cellulare 333 2986099

Email [segreteria@confederazioneaepi.it](mailto:segreteria@confederazioneaepi.it) | PEC [confederazioneaepi@pec.it](mailto:confederazioneaepi@pec.it) | Web [www.confederazioneaepi.it](http://www.confederazioneaepi.it)



**Confederazione AEPI**

Associazioni Europee  
di Professionisti e Imprese

*Il Presidente*

### **Emendamento n.10**

#### *Articolo 19*

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

<< **19-bis.**

1. Per il solo anno 2021, al fine di contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da Covid 19, per i lavoratori autonomi, titolari di una posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 è stabilita nella misura del 20 per cento.
2. La riduzione di cui al comma precedente non incide sull'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
3. Ai maggiori oneri di natura economico-finanziaria si provvede ai sensi dell'articolo 42.

### **Relazione**

La presente proposta emendativa è finalizzata a contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da Covid 19 in favore dei lavoratori autonomi, titolari di partita iva ed iscritti alla gestione separata dell'Inps, rideterminando, per il solo anno 2021, l'aliquota contributiva nella misura del 20 per cento.

Detta riduzione non incide sull'aliquota di computo previdenziale, evitando penalizzazioni in ordine alla determinazione dell'assegno pensionistico.



**Confederazione AEPI**

Via Antonio Gramsci, 34 int. 10/B - 00197 Roma

Telefono 06 3200427 | Cellulare 333 2986099

Email [segreteria@confederazioneaepi.it](mailto:segreteria@confederazioneaepi.it) | PEC [confederazioneaepi@pec.it](mailto:confederazioneaepi@pec.it) | Web [www.confederazioneaepi.it](http://www.confederazioneaepi.it)



**Confederazione AEPI**

Associazioni Europee  
di Professionisti e Imprese

*Il Presidente*

## **Emendamento n.11**

*Articolo 5*

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

**<<5-bis.**

*All'articolo 35, comma 3 del Decreto Legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, dopo le parole: << I soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322>> sono inserite le seguenti << nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 >>.*

## **Relazione**

L'emendamento propone di allargare ai tributaristi certificati ai sensi della norma UNI 11511, la possibilità di poter apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni da essi predisposte. Il possesso della certificazione, nello svolgimento attività, da parte dei predetti professionisti, garantisce la qualità del lavoro svolto e, l'allargamento proposto con l'emendamento in questione, andrebbe ad eliminare l'incoerenza che, oggi, sussiste tra, la possibilità riconosciuta ai tributaristi di tenere le contabilità, predisporre e trasmettere all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni fiscali e l'impossibilità di apporvi il visto di conformità.

Peraltro, la suddetta, incoerenza potrebbe ledere l'attività prestata, tenuto conto di quanto imposto dall'articolo 35 comma 3 del D.lgs. 241/1997, con il quale si prevede che il visto di conformità deve essere posto dallo stesso soggetto che predispone e trasmette le dichiarazioni, così come recentemente confermato dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 29/11/2019, n.99/E. Detta norma, nella sostanza, impedisce ai tributaristi di sviluppare ed elaborare le contabilità dei propri clienti e predisporre poi le conseguenti dichiarazioni fiscali che, se risultanti con crediti a rimborso o in compensazione d'importo superiore a 5 mila euro, necessitano di apposizione di visto di conformità. Difatti, in questi casi, i contribuenti, nel rivolgersi ai tributaristi, non hanno la possibilità, nella maggioranza dei casi, di vedersi vistare la propria dichiarazione neanche rivolgendosi ad un commercialista o ragioniere, visto che quest'ultimo non ha tenuto e predisposto le dichiarazioni, salvo una puntuale revisione da parte del soggetto che può apporre detto visto con maggiori oneri a carico dello stesso contribuente.



**Confederazione AEPI**

Via Antonio Gramsci, 34 int. 10/B - 00197 Roma

Telefono 06 3200427 | Cellulare 333 2986099

Email [segreteria@confederazioneaepi.it](mailto:segreteria@confederazioneaepi.it) | PEC [confederazioneaepi@pec.it](mailto:confederazioneaepi@pec.it) | Web [www.confederazioneaepi.it](http://www.confederazioneaepi.it)



L'emendamento inserisce i professionisti di cui alla norma UNI 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.4, nel novero dei soggetti che possono apporre il visto di conformità.

L'art. 35, comma 3, del Decreto Legislativo del 9 luglio 1997 n. 241 al comma 1-ter, individua le categorie di soggetti che possono apporre detto visto di conformità. In particolare, la norma individua i lavoratori autonomi individuati tra gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Trattasi degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; nonché, dei soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia ovvero di diploma di ragioneria.

Detti ruoli camerali sono stati chiusi in data 30 settembre 1993 e costituivano "il banco di prova" per l'accesso dei consulenti tributari a varie forme di riconoscimento professionale. Dopo 20 anni, si è iniziato a ripristinare, parzialmente, un libero mercato delle professioni attraverso la legge 14 gennaio 2013, n.4.

Si richiama, anche ai fini della presente, la Direttiva UE 2018/958 che risponde alla necessità di migliorare il Mercato Unico mediante l'eliminazione di tutti gli ostacoli che possono limitare la libera circolazione dei servizi, creando pertanto vantaggi per cittadini, imprese e professionisti; così come auspicato anche dalla Commissione Europea nella Comunicazione Com(2015)550 final, del 28.10.2015. Nella suddetta Comunicazione, la Commissione evidenziava i troppi ostacoli che ancora si oppongono alla realizzazione del Mercato Unico nel settore dei servizi, che venivano già individuati, in particolare, nel rispetto inadeguato delle norme esistenti e nell'insufficiente sostegno politico alle riforme strutturali, con l'effetto di comprimere l'occupazione e di mantenere ingiustificatamente elevati i prezzi dei servizi. La Direttiva UE 2018/958 risponde alle preoccupazioni della Commissione e mira all'apertura dei mercati nazionali dei servizi professionali, mediante l'affermazione e l'applicazione del principio di non restrizione delle libertà riconosciute dal diritto comunitario.

Tale professione rientra tra quelle non regolamentate afferenti alla citata legge 4/2013 e al D.lgs 13/2013, le quali definiscono che un professionista può certificarsi, ove presente una norma, attraverso un Ente di Certificazione accreditato in base alla ISO 17024 sulla specifica norma.

La norma UNI 11511 definisce i requisiti relativi all'attività professionale del tributarista o consulente tributario, figura professionale che fornisce consulenza ed opera con la propria competenza tecnica nei settori tributario, fiscale, amministrativo ed aziendale, sia in ambito



pubblico, sia in ambito privato e che agisce in armonia con le reali necessità di mercato. Attraverso il complesso delle specifiche conoscenze acquisite con la formazione e l'aggiornamento professionale continuo, ricerca e fornisce adeguate risposte nella complessità delle norme fiscali e tributarie, nel rispetto degli aspetti etici e deontologici pertinenti.

Invero, tra i principali compiti ed attività del tributarista vi è la fornitura di servizi telematici di intermediazione con l'Agenzia delle Entrate; nonché, la redazione e la tenuta delle scritture contabili e dei relativi bilanci, fino alla elaborazione e redazione delle relative dichiarazioni dei redditi.

È soggetto abilitato alla rappresentanza tributaria del contribuente dinanzi agli uffici finanziari, ai sensi dell'art. 63 del DPR 600/1973. Pertanto, può assistere il contribuente anche avverso avvisi e cartelle emesse.

È soggetto obbligato alla segnalazione delle operazioni sospette nella normativa antiriciclaggio. (Art.2 comma 1, lettera s-bis D.Lgs 56/2004 a seguito della Legge Comunitaria 2005 – Legge 29/2006).

È obbligato all'osservanza dei principi dell'etica professionale e del Codice Deontologico e di Condotta; e, in caso di inosservanza, è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dagli Statuti delle Associazioni di appartenenza iscritte al MISE ai sensi della legge 4/2013.

È obbligato alla partecipazione a percorsi di formazione ed aggiornamento professionale secondo modalità stabilite da apposito regolamento che prevede l'assolvimento dell'obbligo formativo.

È obbligato a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità professionale a tutela della propria clientela.

I professionisti indicati nella presente proposta emendativa offrono quindi:

- valida garanzia patrimoniale tramite obbligatoria polizza di responsabilità civile verso terzi;
- valida garanzia professionale attestata da:
  - a) assolvimento dell'obbligo formativo certificato dall' Associazione di appartenenza;
  - b) certificazione soggetta a verifica annuale ed a rinnovo triennale, rilasciata, a seguito sostenimento esame, da Ente Terzo di Certificazione accreditato ISO 17024, atta a fornire garanzie a tutte le persone fisiche e giuridiche che si avvalgono dei servizi di consulenza fiscale.





**Confederazione AEPI**

Associazioni Europee  
di Professionisti e Imprese

*Il Presidente*

Alla luce di quanto sopra esposto, si è del parere, che tali figure professionali possono validamente assolvere agli adempimenti previsti per l'apposizione del visto di conformità. L'inclusione, di che trattasi, determinerebbe un notevole incremento di offerta creando le condizioni per una riduzione del costo delle prestazioni di assistenza fiscale e una ottimizzazione dell'intera procedura così come richiesto e richiamato dalla Direttiva UE 2018/958, tanto, a vantaggio delle imprese e dei cittadini che della stessa Pubblica Amministrazione.

Si precisa che tale intervento non prevede maggiori oneri di natura economico-finanziaria.



**Confederazione AEPI**

Via Antonio Gramsci, 34 int. 10/B - 00197 Roma  
Telefono 06 3200427 | Cellulare 333 2986099

Email [segreteria@confederazioneaepi.it](mailto:segreteria@confederazioneaepi.it) | PEC [confederazioneaepi@pec.it](mailto:confederazioneaepi@pec.it) | Web [www.confederazioneaepi.it](http://www.confederazioneaepi.it)



## **Emendamento n.12**

### *Articolo 12*

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

**<< 12-bis.**

*1. All'articolo 34, comma 3 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera c) è inserita la seguente:*

*<< c-bis) verificano la corrispondenza dei dati dei redditi fondiari indicati nelle dichiarazioni con quelli risultanti dalle banche dati dell'Agenzia delle Entrate; >>.*

*2. A fronte delle ulteriori attività di cui al comma 1, le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», sono incrementate di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Di conseguenza, il limite per le risorse da destinare all'erogazione dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è incrementato di 20 milioni di euro.*

*3. Ai maggiori oneri di natura economico-finanziaria si provvede ai sensi dell'articolo 42.*

## **Relazione**

La presente proposta emendativa attribuisce, in capo ai professionisti ed ai CAF che prestano l'assistenza fiscale in favore dei contribuenti, l'onere di effettuare il riscontro della corrispondenza dei redditi fondiari indicati nella dichiarazione dei redditi con quelli indicati nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, allo scopo di rendere più affidabili i dati indicati dai contribuenti nelle dichiarazioni fiscali.

A fronte del maggiore impegno e responsabilità, la dotazione finanziaria destinata all'erogazione dei compensi destinati ai Caf ed ai professionisti abilitati è incrementata di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.



### **Emendamento n.13**

#### *Articolo 12*

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

*<< 12-bis.*

- 1. All'articolo 1, comma 321 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole << 15 milioni >> sono sostituite con le seguenti << 30 milioni >>.*
- 2. Ai maggiori oneri di natura economico-finanziaria si provvede ai sensi dell'articolo 42.*

*>>*

### **Relazione**

La presente proposta emendativa è volta a potenziare adeguatamente la portata finanziaria e la conseguente efficacia, di per sé non sufficiente, della disposizione introdotta dall'articolo 1, comma 321 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di supportare adeguatamente e rilanciare il ruolo e la funzione sociale degli istituti di patronato che, attraverso la propria attività di intermediazione tra cittadini e pubblica amministrazione, ancora una volta, durante l'emergenza epidemiologica, hanno dimostrato il valore del proprio operato anche grazie alla capillare presenza territoriale. Il Patronato è un servizio universale, gratuito ed accessibile all'intera comunità, ma i tagli strutturali operati dai precedenti governi finiranno per compromettere, a discapito delle fasce deboli, l'uguaglianza di accesso ai diritti costituzionalmente sanciti.



## **Emendamento n.14**

### *Articolo 5*

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

**<<5-bis.**

:

*All'articolo 2, comma 1, della proposta di legge 08 agosto 2020, n. 1474, "disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio", dopo le parole: «per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali» aggiungere le seguenti: «e i professionisti, di cui dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.»*

## **Relazione**

La presente proposta emendativa è volta a non escludere ingiustamente la categoria dei professionisti che operano regolarmente, ai sensi della legge 4/2013.

Il disegno di Legge n.1474 è finalizzato ad evitare che un grave incidente, una grave e improvvisa malattia, arrivando alla morte del libero professionista, possano impedire il rispetto di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione. Le scadenze dei tanti adempimenti con termini perentori a carico dei cittadini, contribuenti, che delegano dette attività ai vari professionisti del settore possono produrre relative sanzioni o danni agli stessi per ritardi giustificati da eventi straordinari legati allo stato di salute del professionista incaricato, come ad esempio per l'Agenzia delle entrate o l'INPS.

Condividiamo in pieno lo spirito della proposta di legge laddove si tiene conto, specialmente in questo periodo, delle grosse difficoltà che il professionista deve affrontare in seguito all'emergenza epidemiologica Covid 19. Inoltre, condividiamo che il legislatore abbia preso in considerazione il fatto che il lavoro professionale viene svolto prevalentemente in maniera individuale senza l'ausilio di collaboratori o dipendenti e si incentra comunque nella responsabilità diretta del professionista.

Il Disegno di Legge, colma una lacuna e si inserisce in continuità con interventi che hanno visto la luce negli anni precedenti. Necessita però di alcune considerazioni per



**Confederazione AEPI**

Associazioni Europee  
di Professionisti e Imprese

*Il Presidente*

poter proseguire nell'iter di valorizzazione e tutela del lavoro autonomo per assicurare una maggiore efficacia della norma e la tutela di una più ampia platea di liberi professionisti.

L'articolo 2 del disegno di legge al comma 1 specifica che per libero professionista si intende solamente “la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi e ordini professionali.”

La Legge 4/2013 recante “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” approvata dalla Camera il 19 dicembre 2012 e pubblicata in G.U. il 26 gennaio 2013, dopo un travagliato iter legislativo, rappresenta la normativa di riferimento in materia di professioni non organizzate in ordini e collegi e il riconoscimento di professionisti che operano nell'ambito del mondo delle professioni non regolamentate.

La legge 4 /2013 ha definito e consolidato il diritto al lavoro sancito dall'Art. 4 della nostra Costituzione e la tutela del Lavoro in tutte le sue forme sancito dall'art. 35.

Con riguardo alla individuazione del “libero professionista” si rammenta, inoltre, che il quadro normativo europeo che disciplina le libere professioni è soggetto a una regolamentazione e una supervisione professionali specifiche da parte di organismi professionali a livello nazionale e comprende la direttiva 2013/55/UE sulle qualifiche professionali e la direttiva 2006/123/CE sui servizi.

Si auspica venga posto rimedio a quanto sopra e che il disegno di legge venga modificato in tal senso al fine di garantire la giusta ed equa tutela indistintamente a tutti i professionisti.

L'emergenza sanitaria in atto e la conseguente crisi economica hanno evidenziato che le misure finora adottate non bastano; occorre adottare dei provvedimenti che favoriscano la crescita e la competitività di tutti gli studi professionali e che siano in grado di individuare strumenti e misure più idonee per tutelare e rendere più flessibile il mercato del lavoro professionale. La crescita e la ripresa del Paese non può prescindere dallo sviluppo del mondo delle professioni, la parte più importante del settore dei servizi alle imprese e alle persone.



**Confederazione AEPI**

Via Antonio Gramsci, 34 int. 10/B - 00197 Roma

Telefono 06 3200427 | Cellulare 333 2986099

Email [segreteria@confederazioneaepi.it](mailto:segreteria@confederazioneaepi.it) | PEC [confederazioneaepi@pec.it](mailto:confederazioneaepi@pec.it) | Web [www.confederazioneaepi.it](http://www.confederazioneaepi.it)